



IB 16922

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1445/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
n. 885 Liquidazione n. Atto n. del 2018
Impegno assunto Cap. 62 Bil. 2018
Provvedimento 2073/18
Messina 31/12/18

21 NOV. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 922 DA del 1

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 33 del 31/10/2018 – Avv .Marino Giuliana. Giudizio Del Popolo Martia Rita/Cas. Giudice di Pace di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Marino Giuliana, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Del Popolo Martia Rita dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 268 del 11/04/2018 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 2073/18, per complessivi € 507,52;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1968 del 24/10/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Marino Giuliana, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 33 del 31/10/2018 per l'importo di € 416,00 esente spese;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 33 del 31/10/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 416,00 all'Avv. Marino Giuliana c.f. MRNGLN81L52F158L con studio in Via S. Maria Alemanna,5 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U0200816511000101975512.
- **Dare** atto che la somma di € 91,52 costituisce economia di spesa
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0005140975**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

FS.35/2018
€ 616,20
ente IVA
ENI -

Duesi 26/02
2013
Infus 10/03/18
Gf 42
€ 507,52

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03183900830**
Codice fiscale: **MRNGLN81L52F158L**
Nome: **Giuliana**
Cognome: **Marino**
Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati di Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **3415**
Data iscrizione all'Albo: **2012-01-05** (05 Gennaio 2012)
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Santa Maria Alemanna 5**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090717852**
E-mail: **giulimarino@yahoo.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

Codice Fiscale: **01879020517**

Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Numero documento: **FATTPA 33_18**

Importo totale documento: **416.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **16.00**

Imponibile previdenziale: **400.00**

Aliquota IVA applicata: **0.00**

Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **ONORARIO**

Descrizione bene/servizio: **Onorario contenzioso GDP Messina n.159/2018 RG: Del Popolo Maria Rita c/CAS - prot. 14.15 del 19.03.2015 dichiarazione minimi tariffari**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggetto)

Totale imponibile/importo: **16.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **400.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ART. 1 COMMI 96-117 L. N. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Importo: **416.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT80U0200816511000101975512**

Codice pagamento: **BB**

www.fatturapa.gov.it


Questa è una copia per uso amministrativo



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ASSICURAZIONE E SINISTRI

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Giuliana Marino – Giudice di Pace di Messina – Del Popolo Maria Rita/Consorzio Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 268 /DA del 11 APR 2018
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Giuliana Marino l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Del Popolo Maria Rita dinanzi al Giudice di Pace di Messina, rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Giuliana Marino ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso di € 507,52 comprensivo di IVA e CPA, come da nota che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B",

Vista la nota n° 282 del 4 Gennaio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 30 aprile 2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Prendere atto del conferimento dell'incarico all'avv. Giuliana Marino, c.f. MRNGLN81L52F158L, di rappresentare e difendere il CAS nel giudizio promosso da Del Popolo Maria Rita dinanzi al Giudice di Pace di Messina;
- Impegnare la complessiva somma di € 507,52 sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- Dare atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto:

Il Dirigente Generale
Ing. Leonardo Santoro





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1068/10 R. Sent.
N. 15e/19 R.A.C.
N. 888/19 Crem.
N. Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N. 159/2018 R. G. avente ad oggetto:

“Risarcimento danni”, vertente

TRA

DEL POPOLO MARIA RITA. C.F.: DLPMRT60T65H157F, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppa Abate (C.F.: BTAGPP63P63F158D), giusta procura a margine dell’atto di citazione, presso il cui studio in Messina, Via E. L. Pellegrino n. 27, è elettivamente domiciliata.

ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, Viale Boccetta (P.I.: 01962420830), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’Avv. Giuliana Marino (C.F.: MRNGLN81L52F158L), ed elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Maria Alemanna, n.5.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che devono intendersi qui, per brevità, integralmente trascritti.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Del Popolo Maria Rita, evocava in giudizio il Consorzio Autostrade per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua

tenutezza, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data 09/04/2013, ore 11,40 circa, sull'Autostrada A/18.

Esplicitava in relazione all'occorso che: mentre il Sig. Romeo Giorgio conduceva l'autovettura Peugeot 207 tg. EA431TB, di proprietà dell'istante, e percorreva la suddetta autostrada, con direzione di marcia Ct-Me, giunto nella galleria che precede i caselli di Tremestieri, aveva urtato una sponda di un camion presente sulla carreggiata e non segnalata; a causa dell'impatto l'autovettura de qua aveva subito danni quantificati in € 873,08. Addebitava, quindi, ogni responsabilità dell'occorso, al convenuto CAS e concludeva come in atti.

Instauratosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo: I) Insussistenza degli elementi integranti la responsabilità civile dell'ente convenuto. Esistenza del caso fortuito. II) Quantum debeatur.

Ammessi i mezzi istruttori (prova per testi offerti da parte attrice), la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18/10/2018.

La domanda attorea è infondata, e come tale va rigettata.

Infatti, è certamente vero che alla fattispecie per cui è causa, è astrattamente applicabile l'articolo 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode; ma è altrettanto vero che, sulla base dell'inequivoco dato letterale della norma, il custode non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per "*caso fortuito*".

Ciò posto, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale - formatosi proprio in tema di responsabilità custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade- la verifica di una situazione pericolosa non prevedibile, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell'intervallo temporale in cui la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l'abbia rimossa o segnalata nel tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 6101/2013, Cass. n. 8157/2009, Cass. n.

25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 12449/2008, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 2308/2007).

In sostanza, si ha caso fortuito laddove vi sia una estemporanea creazione della situazione di pericolo, ovvero una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire. Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso che qui ci occupa.

Infatti, è di tutta evidenza, in mancanza di prova contraria, che la “sponda di un camion” è stata smarrita da un veicolo non identificato che precedeva il transito del veicolo attoreo.

L'unico teste escusso, conducente del veicolo coinvolto nell'occorso e pertanto portatore di interesse, ha dichiarato che: “...sulla carreggiata c'era una barra di un camion che ho colpito con l'autovettura. Mi sono accostato ed ho visto che c'erano altre vetture ferme ed ho chiamato la Polizia e poi quelli dell'autostrada. Ho rimosso la sponda e giunti al casello abbiamo redatto il verbale con gli addetti alla sicurezza....”.

In sostanza, risulta la verificazione di una situazione pericolosa improvvisamente ed imprevedibilmente creatasi, alla quale il CAS non poteva porre rimedio se non dopo l'avvenuta segnalazione. Ne discende che il sinistro è dovuto a caso fortuito, che esclude la responsabilità custodiale *ex articolo 2051 c.c.*

La presenza del caso fortuito è altresì idonea, *a fortiori*, ad escludere la responsabilità extracontrattuale *ex articolo 2043 c.c.*, atteso che, per i motivi sopra esposti, non può ravvisarsi un profilo colposo in ordine al comportamento della parte convenuta.

La particolare complessità delle questioni affrontate ai fini della presente decisione, unitamente alla natura della controversia ed all'esito della stessa, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina definitivamente pronunciando nel giudizio de quo,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice per le causali di cui in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Messina, 24.10.2018

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Antonio Lamonica)

Depositato in Cancelleria
il 25.10.18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Beatrizia ILARDO